

Quali criteri di imputazione per i reati ambientali per le persone giuridiche?

Con l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, il diritto penale economico (e, in seguito, anche il diritto penale ambientale) ha subito una nuova evoluzione che, tuttavia, e salvo rare eccezioni, è stata caratterizzata più da una disorganica stratificazione di norme che da un coerente ed autorevole impianto normativo volto a raggiungere gli obiettivi che, con quella normativa, il legislatore si era prefissato.

Uno degli aspetti più controversi ha riguardato (e riguarda) proprio l'esatta individuazione del perimetro definitorio dei concetti di *interesse* e di *vantaggio*, di cui all'art. 5 del DLGS n. 231/01: cosa si (deve) intende(re) per interesse, e cosa per vantaggio?

di **Andrea Quaranta**

Con l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, il **diritto penale economico** ha subito una nuova evoluzione che, tuttavia, e salvo rare eccezioni, è stata caratterizzata più da una disorganica stratificazione di norme che da un coerente ed autorevole impianto normativo volto a raggiungere gli obiettivi che, con quella normativa, il legislatore si era prefissato di raggiungere.

Uno degli aspetti più controversi ha riguardato (e riguarda) proprio l'esatta individuazione del perimetro definitorio dei concetti di *interesse* e di *vantaggio*, di cui all'art. 5 del DLGS n. 231/01, in base al quale "*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*", e "*l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

La stessa problematica si è manifestata, successivamente, con l'introduzione, fra i c.d. "reati presupposto":

- fattispecie relative alla **violazione della normativa antinfortunistica** (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza su lavoro, art. 25-*septies*, introdotto alla L. n. 123/07, successivamente modificata dal DLGS n. 81/08) e, di recente,
- dei (*rectius*: di alcuni) **reati ambientali** (art. 25-*undecies*),

entrambi caratterizzati dalla previsione di molti illeciti contravvenzionali, ipoteticamente anche *solo* colposi, con la conseguente necessità di procedere alla verifica della compatibilità con i criteri di imputazione propri delle persone giuridiche.

In sostanza, la prospettazione di una responsabilità (anche) a titolo di colpa può creare difficoltà pratico-interpretative di non poco conto in relazione all'analisi di condotte che dovrebbero essere qualificate, invece, da una *ricerca* di interessi o vantaggi per gli enti.

E veniamo all'oggetto dell'analisi di questo contributo: cosa si (deve) intende(re) per interesse, e cosa per vantaggio?

In più di un'occasione, la Cassazione – pronunciandosi in relazione al contenuto del cit. art. 5 del DLGS n. 231/01 – ha affermato che tale disposizione *“si riferisce al caso in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente, in quanto non risulta realizzato nell'interesse di questo, neppure in parte. In simili ipotesi la responsabilità dell'ente è esclusa proprio perché viene meno la possibilità di una qualsiasi rimproverabilità al soggetto collettivo, dal momento che si considera venuto meno lo stesso schema di immedesimazione organica: la persona fisica ha agito solo per se stessa, senza impegnare l'ente. Alla medesima conclusione si giunge anche qualora la società riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta dalla persona fisica, dal momento che il D.Lgs. n. 231/ 2001 cit., art. 5, comma 2 si riferisce soltanto alla nozione di interesse: in ogni caso, si tratterebbe di un vantaggio fortuito, in quanto non attribuibile alla volontà dell'ente”* (ex multis, Cassazione penale, sentenza n. 32627/06).

Dal momento che, tuttavia:

- in alcuni casi, il collegamento fra i soggetti di cui al cit. art. 5 e la persona giuridica è quasi inesistente (nel caso, ad esempio, contemplato dall'art. 8, comma 1, lett. a: l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile) e,
- in ogni caso ben diversi appaiono fra di loro i concetti *alternativi* (*id est*: non cumulativi) di *interesse* e di *vantaggio* (il primo è caratterizzato da una componente volontaristica, da un obiettivo, difficilmente compatibile con un illecito colposo; il secondo potrebbe anche, ma non solo, essere oggettiva conseguenza di scelte colpose dell'ente),

appare quanto mai opportuno cercare di delineare meglio il significato di tali concetti, per trovare un'interpretazione in grado di:

- conciliare condotte intenzionali (finalizzate, dunque, a favorire l'ente) con condotte colpose che, come è stato osservato in dottrina (PARODI), *“solo incidentalmente o accidentalmente potrebbero determinare ai medesimi esiti. Una valutazione che indubbiamente muta di prospettiva e di efficacia dipendentemente dal profilo temporale nel quale la stessa viene collocata”*;
- ridurre l'area di responsabilità delle persone giuridiche alle sole violazioni lesive in modo effettivo dell'ambiente (in un sistema che, come s'è visto, ha affidato la tutela di quest'ultimo prevalentemente a fattispecie contravvenzionali) e cercare, nel contempo, di adeguarsi ai vincoli comunitari volti a rafforzare la disciplina di contrasto ai fenomeni di aggressione all'ambiente nel suo complesso.

Operazione, questa, che si rivela ancora più opportuna se si considera che fin dall'inizio è apparsa discutibile la scelta del legislatore delegato di escludere dal catalogo dei reati presupposto alcune fattispecie di particolare gravità (fra le più clamorose, quella relativa al disastro ambientale), includendone, al contempo, altre di stampo meramente formale.

Come è stato riassunto nella migliore *“dottrina giurisprudenziale”* (SCARCELLA, PISTORELLI), in passato si è cercato di elaborare soluzioni interpretative in grado di evitare la disapplicazione del DLGS n. 231/2001 in riferimento agli illeciti colposi, attraverso diverse soluzioni, volte, di caso in caso, ad accentuare:

- il ruolo del parametro del *vantaggio* sotto il profilo del risparmio di spesa derivante dalla mancata, corretta, completa ed efficace predisposizione dei presidi richiesti per garantire la tutela degli interessi contemplati dalla disposizione in materia ambientale.

In tale caso vi è il concreto "rischio" che l'accertamento della responsabilità del singolo determini in automatico (con l'unica eccezione costituita dalla previsione e applicazione di modelli organizzativi adeguati) la configurabilità della responsabilità dell'ente;

- l'obiettivizzazione della nozione di *interesse* (*ex multis*, v. Cassazione, sentenza n. 3625/05, nella quale la Suprema Corte ha posto l'accento sulla necessità di punire il volontario perseguimento *ex ante* dell'utilità dell'ente da parte dell'autore dell'illecito penale, ovverosia il movente esclusivo o concorrente della sua condotta);
- il peso dell'interrelazione fra interesse dell'ente e condotta volontaria da parte del soggetto agente (a scapito delle considerazioni sull'evento colposamente cagionato);
- il rapporto di immedesimazione organica fra la persona giuridica e colui che ha commesso il reato.

Ma per quanto importanti, tali sforzi non sono riusciti a trovare il (difficile, giusto, precario) equilibrio interpretativo, cui si è fatto cenno, specie in situazioni particolarmente complesse, come quella relativa al rapporto fra società controllanti e società controllate, in relazione alle quali la Cassazione ha avuto modo di sottolineare che:

- a) i concetti di *interesse* e di *vantaggio* possono "atteggiarsi in modo differente qualora siano riferite ad un gruppo di imprese", tanto che l'*interesse* o il *vantaggio* potrebbero essere (alternativamente) ravvisati (ma anche no) ogni qualvolta dal reato possano trarre vantaggio la controllata e la controllante (n. 32627/06);
- b) affinché la *holding* (o altre società del gruppo) possa rispondere ai sensi del DLGS n. 231/01 è necessario che "il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato; non è pertanto sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società", e che ricorrano tre condizioni (deve essere stato commesso un reato, incluso fra quelli di cui al DLGS n. 231/01; il reato presupposto deve essere stato commesso da una persona fisica che abbia con l'Ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale – *id est*: tale soggetto deve rivestire una posizione qualificata all'interno dell'Ente; il reato presupposto deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, interesse e vantaggio che devono essere verificati in concreto, dovendo la società ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto) (Cassazione, n. 24583/11).

Come si può notare, si alternano posizioni più generiche (quella di cui al punto a) ad altre più assolutiste, come quella di cui al punto b), fondata su un'interpretazione talmente restrittiva da non tener conto delle conseguenze pratiche quali – per rimanere all'esempio delle *holding* – quelle relative alle *indicazioni* della capogruppo alle società controllate, anche in questo caso difficilmente relazionabili ad illeciti, come quelli ambientali, in cui è sufficiente la colpa; o del fatto che, sia pure indirettamente ed inconsapevolmente, la controllante può ottenere un *vantaggio* dall'autonoma condotta da parte della controllata,

che agisce per suo esclusivo *interesse*. Senza considerare il fatto che, fra le molteplici ipotesi di responsabilità, rientra, *inter alia*, anche quella relativa ad una mancata, non corretta, parziale attività di vigilanza sulla controllata da parte dei soggetti, indicati nel cit. art. 5, della controllante.

Nonostante le difficoltà interpretativo-linguistiche che si nascondono nelle maglie della 231, e nonostante l'alternatività con la quale il legislatore considera i due sostantivi (*interesse* o *vantaggio*, entrambi facenti riferimento ad un più generico *giovamento* da parte dell'ente), la soluzione di questa delicata questione dovrebbe essere ricercata (e trovata) più nell'analisi delle dinamiche concrete *ex ante* che in disquisizioni meramente teoriche relative a ciò che *ex post* è potuto accadere.

Detto in altri termini, essendo *"il reale criterio di imputazione della responsabilità dell'ente costituito dall'interesse che lo stesso vanta nella consumazione del reato e che ha ispirato il suo autore e non tanto nell'effettivo vantaggio che ne abbia eventualmente ricavato [...] l'esistenza dell'interesse [...] va quindi accertata con riguardo alla situazione che **precede** il momento di consumazione del reato"* (PISTORELLI), ed essere, in definitiva, *"rappresentato dalla modalità del coinvolgimento dell'amministratore della stessa controllante nella consumazione del reato e dalla configurazione dei rapporti tra questa e le controllate"*, che non sempre e non necessariamente *"si identifica tout court con la partecipazione agli utili delle persone giuridiche coinvolte, che potrebbe pertanto essere individuata in via autonoma rispetto alle singole società che compongono il gruppo stesso"*.

Atteggiamento *disinteressato* (*id est*: non volto a perseguire pur di perseguire), quello testé riassunto, che vale (dovrebbe valere) per le *holding* e, più in generale, per tutti i casi in cui vengano compiuti dei reati ambientali, nonostante la scelta operata dal legislatore per la forma contravvenzionale, sorretta indifferentemente dal dolo o dalla colpa, possa essere letta come indice della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo.

Diversamente si finirebbe contemporaneamente con il punire (magari severamente) enti per reati *formali*, disinteressandosi di quelli (esclusi dai reati presupposto) ben più gravi e dannosi per l'ambiente, e dimenticandosi che l'interesse (o il vantaggio) ambientale è anche (e non solo) il nostro.

Articolo pubblicato sul Quotidiano *online*, professionalità quotidiana, IPSOA